

GLOSSARIO DELIBERA 40/04

ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

è l'esame, da parte del distributore di gas, della documentazione tecnica prevista dalla legge n. 46/90 che accerta la sicurezza dell'impianto di utenza.

ACCERTATORE

Il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento documentale.

ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI

E' la documentazione che l'installatore allega ai moduli di propria competenza

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

E' il documento d'iscrizione alla camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in cui è specificata l'attività esercitata ai sensi della legge 46/90.

CLIENTE FINALE

Il consumatore che acquista gas per uso proprio e che quindi stipula un contratto di fornitura di gas con la società di vendita.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

è un documento che, per legge, l'installatore deve rilasciare alla persona che gli ha commissionato il lavoro, dopo averlo terminato e aver controllato che l'impianto di utenza installato – oppure ristrutturato o ampliato – sia sicuro e funzioni correttamente. La dichiarazione di conformità è costituita da un modulo redatto dall'installatore, firmato dall'installatore medesimo e dal committente il lavoro (Modello ministeriale) e dalla documentazione tecnica (Allegati obbligatori).

DICHIARAZIONE DELL'INSTALLATORE

E' il documento che l'installatore deve compilare e consegnare al cliente, riferito ad impianti non soggetti alla legge 46/90 per garantirgli che l'impianto di utenza è stato costruito nel rispetto delle norme vigenti.

INSTALLATORE

chi installa impianti a gas nelle abitazioni; può essere un'impresa di grandi dimensioni o un singolo artigiano, come un idraulico; in ogni caso deve possedere una specifica autorizzazione ad esercitare questa attività che gli viene rilasciata dalla Camera di Commercio a termini di legge (abilitazione). Per dimostrare di essere abilitato ad installare impianti a gas, l'installatore deve presentare a chi gli richiede un intervento un particolare documento: il Certificato di possesso dei requisiti tecnico professionali, rilasciato dalla Camera di Commercio

IMPIANTI SOGGETTI/NON SOGGETTI ALLA LEGGE 46/90

L'art. 1 della Legge 46/90 definisce gli impianti soggetti all'applicazione della legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio.

Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lett. a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Gli impianti non soggetti sono quelli non espressamente citati.

IMPIANTO DI UTENZA

Il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

IMPIANTO DI UTENZA NUOVO

L'impianto di utenza di nuova installazione

IMPIANTO DI UTENZA IN SERVIZIO

L'impianto di utenza con fornitura di gas attiva

IMPIANTO DI UTENZA MODIFICATO

L'impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, [n. 447](#) (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91)

SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE

E' il soggetto che esercita la distribuzione del gas. Nell'ambito della delibera 40/04 ad essa è demandato il compito di accertare la documentazione presentata dal cliente.

SOCIETA' DI VENDITA

E' il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas. Nell'ambito della delibera 40/04 ad essa è demandato il compito di fornire al cliente tutta la documentazione prevista ed addebitare i costi derivanti dall'accertamento della documentazione.

VERIFICA

L'insieme delle attività effettuate dal Comune per verificare con sopralluogo che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.